

Assegni per figli

- CHF 215.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 268.00 per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 90% del salario dal 1° giorno di malattia.

Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA. Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi non indennizzati dalla SUVA (giorni di carenza).

Pensionamento anticipato

Per beneficiare di una rendita PEAN completa il lavoratore deve aver lavorato almeno 20 anni negli ultimi 25 anni, di cui gli ultimi 7 senza interruzioni, in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario mensile x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.

Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio, fratello, sorella, genitore, suoceri: 3 giorni
- Proprio matrimonio: 1 giorno
- Nascita figlio: 10 giorni
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento: 1 giorno

Assunzione / licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

Per i lavoratori, che hanno compiuto 55 anni, il termine di disdetta è di 4 mesi dal 2° al 9° anno di servizio, e di 6 mesi dal 10° anno di servizio.

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,3% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,62% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- PEAN: 2,25% del salario AVS

Canicola

In caso di allerta canicola di livello 4 decretato dal GOSA i lavori devono terminare alle ore 13. In caso di allerta canicola di livello 3, i lavori devono terminare alle ore 14. Le ore perse non possono essere recuperate il sabato.

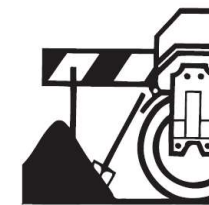
UNIA

Il Sindacato.

Pavimentazioni stradali

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2025



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Castione	amministrazione regionale	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

ISCRIVITI A UNIA!

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



Salari minimi dal 1° gennaio 2025

Classe	Qualifica	Mensile
C	Lavoratore edile senza conoscenze professionali	CHF 4'738.00
B	Lavoratore edile con conoscenze professionali, ma senza certificato professionale. Il lavoratore in classe C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato alla classe B con l'inizio dell'anno civile successivo	CHF 5'174.00
A	Lavoratore edile qualificato senza certificato professionale, ma: (1.) con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPPS oppure (2.) riconosciuto esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratore edile qualificato	CHF 5'610.00
Q	Lavoratore diplomato, quale muratore, costruttore stradale, carpentiere, ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (tirocinio compreso)	CHF 5'818.00
V	Lavoratore qualificato, che ha portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS, o che è stato nominato dal proprio datore di lavoro	CHF 6'167.00
Giovane lavoratore (AFC)	■ Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 3° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'945.30 CHF 5'236.20 CHF 5'527.10
Giovane lavoratore (CFP)	■ Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 3° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 4° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'738.00 CHF 4'738.00 CHF 5'049.00 CHF 5'329.50
APPRENDISTA (AFC)	■ Nel 1° anno di tirocinio ■ Nel 2° anno di tirocinio ■ Nel 3° anno di tirocinio	CHF 1'745.40 CHF 2'327.20 CHF 2'909.00
APPRENDISTA (CFP)	■ Nel 1° anno di tirocinio ■ Nel 2° anno di tirocinio	CHF 1'683.00 CHF 2'244.00

Adeguamenti salariali 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 tutti salari effettivi sono aumentati dell'1.4%.

Salario mensile

I datori di lavoro devono versare un salario fisso mensile dal primo giorno d'assunzione. Laddove necessario (es. supplementi salariali) per convertire il salario mensile in salario orario si dovrà moltiplicare il salario mensile per 12 e dividerlo per 2000 (ore annuali).

Orario di lavoro

Le ore di lavoro possibili sono fissate in 2'000 ore annue (vacanze incluse) e sono previste dal calendario aziendale, che deve essere consegnato ai lavoratori appena approvato dalla CP.

Ore aggiuntive – ore in difetto

Le ore di lavoro possono differire da quanto previsto dal calendario di lavoro. Queste ore vengono definite “ore aggiuntive e ore in difetto”. Mensilmente possono essere trasferite sul contaore al massimo 15 ore aggiuntive. Eventuali ulteriori ore aggiuntive devono essere pagate mensilmente con il salario base maggiorato del 25%. Il saldo del contaore, alla fine di ogni mese, non può eccedere il massimo di 25 ore e il difetto di 50 ore.

Queste ore aggiuntive e ore in difetto possono essere utilizzate a compenso di: ore non fatturate alla cassa disoccupazione -ad eccezione dei giorni di carenza- a condizione che il lavoratore possa disporne liberamente, ore non lavorate per esigenze di flessibilità aziendale; ore utilizzate per esigenze del lavoratore (con riserva dell'art. 39 CNM), nel limite del possibile e autorizzate dal datore di lavoro.

Vacanze

- Dal compimento del 20° anno di età e fino al 50° anno compiuto: 25 giorni lavorativi
- Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto: 30 giorni lavorativi per i salariati a mese

Tredicesima mensilità

Il pagamento di una tredicesima mensilità è obbligatorio.

Contaore

Il periodo di conteggio annuale del contaore relativo alle ore aggiuntive e alle ore in difetto ha quale data di riferimento per il saldo la fine di febbraio. Se durante il periodo compreso tra il 1° marzo e la fine febbraio dell'anno successivo il lavoratore avrà effettuato più di 2000 ore, le ore eccedenti dovranno essere pagate con un salario base maggiorato del 25% e il contaore dovrà essere azzerato al 1° marzo. In caso di saldo negativo al 28 febbraio, fino ad un massimo di 50 ore, le ore in difetto possono essere trasferite sul contaore del mese successivo. Il saldo delle ore aggiuntive e ore in difetto deve essere indicato sul conteggio paga, separata-mente dalle ore effettive e dalle indennità di trasferta.

Salario in caso di intemperie

Il tempo durante il quale i lavoratori restano a disposizione dell'impresa è pagato al 100%, mentre il tempo in cui sono liberi al 80%. Se alla mattina devono presentarsi in magazzino o in cantiere, i lavoratori hanno diritto al pagamento di almeno 2 ore al 100%.

Garanzia dell'occupazione ai giovani lavoratori

I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l'occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l'assunzione di nuovi apprendisti.

Indennità per intemperie

Il lavoratore ha diritto al'80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie (ad eccezione delle ore computate come ore aggiuntive/ore in difetto). Il datore di lavoro deve pagare queste ore con l'usuale stipendio.

Supplementi salariali

- 25% per tutte le ore settimanali, che superano le 48 ore
- 50% per il lavoro al sabato tra le 06:00 e le 18:00 e tra le 20:00 e le 06:00
- 100% per il lavoro dalle 18:00 del sabato alle 06:00 del lunedì e dalle 20:00 della vigilia alle 06:00 del giorno successivo ad un festivo

Trasferte

- Fino a 10km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere: nulla
- Per trasferte tra 10 e 25 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere: CHF 16.00/giorno
- Per trasferte tra 25 e 50 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere: CHF 22.00/giorno
- Per trasferte oltre i 50 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere: CHF 32.00/giorno

L'orario di lavoro inizia e termina sul cantiere. In caso di spostamento da un cantiere all'altro con un'indennità parziale diversa, fa stato la media delle indennità previste dall'art. 21.3 del CCL.

È ritenuto tempo di lavoro il tempo per il quale il dipendente è a disposizione del datore di lavoro, compreso il tempo trascorso in magazzino sulla base di direttive aziendali.

Calcolo del salario mensile fisso

Per le aziende che fino al 31 dicembre 2024 adottavano un sistema salariale orario o mensile costante il calcolo per definire il salario mensile da applicare obbligatoriamente dal 1° gennaio 2025 è il seguente
(Salario orario a fine 2024*177) + 1,4%